

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34799 Anno 2026
Presidente: GENTILI ANDREA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 26/06/2026

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: ANDRONIO ALESSANDRO, nato a BOVEGNO il 20/06/1980
avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Brescia

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Maria Andronio.

Rilevato che ANDRONIO ALESSANDRO, è stato condannato per i reati di cui ai capi:
A) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera *h*) e b) della legge n. 157 del 1992; B) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera *h*) e b) della legge n. 157 del 1992; C) art. 544-*ter*, primo e terzo comma, cod. pen., a mesi 4 di reclusione;

che avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione, con riferimento all'omessa valutazione di attendibilità oggettiva dell'agente Lamberti, in particolare sotto i diversi profili dell'incostanza dichiarativa, dell'incongruità del riferito, del contrasto con l'ulteriore apparato probatorio e dell'illogicità intrinseca del discorso; 2) vizi della motivazione in ordine all'omessa valutazione della prova d'alibi, sul rilievo che la Corte non avrebbe adeguatamente vagliato le testimonianze offerte dai testi Angelo Cecchi e Enrico Luigi Valentini, le quali smentirebbero la presenza dell'imputato nel luogo contestato;

che la difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto, chiedendo, in ogni caso, la restituzione degli atti alla sezione ordinaria, in mancanza di cause di inammissibilità.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;

che il primo motivo è inammissibile, poiché si sostanzia nella riproduzione di profili di censura già dedotti nei precedenti gradi di giudizio e puntualmente scrutinati dalla Corte territoriale, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie e di una rivalutazione del merito, estranea ai limiti del giudizio di legittimità;

che la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di un quadro probatorio univoco, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, valorizzando, in particolare, la testimonianza dell'agente Lamberti, il quale ha dichiarato di avere visto e riconosciuto l'imputato, escludendo altresì l'esistenza di rapporti di astio o di altre ragioni idonee a far dubitare dell'attendibilità del riconoscimento; ha inoltre posto in rilievo la corrispondenza dell'abbigliamento indossato dall'imputato con quello descritto dal teste, nonché la circostanza che le trappole fossero collocate in un'area impervia, nella quale l'attività venatoria non poteva essere improvvisata e che l'imputato ben conosceva, essendo ubicato proprio in quella zona il suo capanno di caccia;

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale, tende a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento della prospettata prova d'alibi, già specificamente esaminate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità;

che la Corte ha, in particolare, escluso l'idoneità della testimonianza resa da Uccelli a fornire un preciso riscontro temporale alla versione dell'imputato, rilevando come il teste, dopo avere inizialmente collocato l'arrivo di ~~l'imputato~~ alle ore 11:15, abbia immediatamente manifestato incertezza sull'orario, limitandosi a riferire che si trattava comunque di «mattina avanzata» e precisando che, prima di recarsi a Brescia, i due si erano trattenuti per consumare un pasto (pag. 16 del provvedimento);

che sulla base di tali dichiarazioni la Corte territoriale ha ritenuto plausibile che l'incontro con ~~l'imputato~~ fosse avvenuto in un momento successivo alle ore 11:15, in prossimità dell'ora di pranzo, con la conseguenza che il dato temporale riferito dal teste non risulta incompatibile con il precedente avvistamento dell'imputato da parte degli agenti Lamberti e Ardigò;

che parimenti priva di efficacia dimostrativa ai fini dell'alibi è stata ritenuta la deposizione di ~~l'imputato~~, atteso che la circostanza dallo stesso

riferita, relativa all'assenza della motocicletta dal parcheggio situato nei pressi del capanno intorno alle ore 11:00, non consente di escludere che l'imputato fosse comunque il soggetto visto armeggiare con le trappole;

che tale conclusione risulta, inoltre, coerente con la ricostruzione complessiva operata dalla Corte territoriale, la quale ha valorizzato la profonda conoscenza dei luoghi da parte dell'imputato e la presenza di tre distinti percorsi di collegamento tra il luogo in cui erano collocate le trappole e il capanno di caccia, ritenendo pertanto del tutto plausibile che l'imputato avesse percorso uno di essi senza essere intercettato;

che, pertanto, la prova d'alibi prospettata dalla difesa è stata espressamente presa in considerazione e motivatamente ritenuta inidonea a scalfire il complessivo quadro probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sicché le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità;

che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente